

Dichiarazione di residenza

Chi cambia la propria residenza (cambio di comune o cambio di indirizzo o immigrazione dall'estero o emigrazione all'estero) deve comunicarlo all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento.

Con l'entrata in vigore delle norme previste dal **Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5** convertito in Legge, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza, provvede alla registrazione della stessa, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione o ricezione.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni.

I cittadini in caso di trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, ovvero di cambio di indirizzo nel comune, devono compilare l'**Allegato 1** e presentare la dichiarazione con una delle seguenti modalità:

1. agli **sportelli dell'Ufficio Anagrafe** di Cassola o di San Giuseppe (vedi sezione Orari Uffici);
2. per **raccomandata** al comune di Cassola (VI) Piazza Aldo Moro, 1 cap 36022;
3. per **fax** al numero 0424/533523;
4. per **via telematica** ad una delle seguenti condizioni:
 - via posta elettronica semplice protocollo@comune.cassola.vi.it purché la dichiarazione ed il documento di identificazione siano sottoscritti con firma digitale;
 - via posta elettronica semplice protocollo@comune.cassola.vi.it purché la dichiarazione con firma autografa e la copia del documento siano acquisite mediante scanner;
 - via P.E.C. - Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.cassola.vi.it

Ai fini della ricevibilità delle dichiarazioni i moduli devono essere sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare e ad essi devono essere obbligatoriamente allegate le copie della carta di identità, del codice fiscale, della patente di guida e del libretto di circolazione dei veicoli intestati per tutte le persone che chiedono la residenza. Le persone maggiorenni sprovviste di patente di guida e/o di veicoli intestati devono sottoscrivere l'**Allegato 2** (dichiarazione di non essere in possesso di patente di guida e/o veicoli intestati). L'ufficio anagrafe provvederà a rilasciare una ricevuta da conservare fino all'arrivo dei bollini adesivi da parte della Motorizzazione Civile.

Importante: in caso di trasferimento di minori unitamente ad un solo genitore indicare l'indirizzo dell'altro genitore qualora non residente in questo comune per la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90.

In caso di cittadini comunitari o extra-comunitari consultare gli **Allegati A e B** con l'elenco dei documenti necessari.

I cittadini italiani che intendono stabilirsi all'estero possono presentare la dichiarazione di espatrio (**Allegato 3**) ed entro 90 giorni dovranno presentarsi al consolato italiano della circoscrizione di immigrazione a rendere analoga dichiarazione. In mancanza di conferma da parte del consolato entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di emigrazione, il dichiarante verrà cancellato dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata.

Accertamenti e decadenza dai benefici

L'ufficiale d'anagrafe provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, trascorsi i quali senza che sia stata effettuata la comunicazione di eventuali requisiti mancanti l'iscrizione si intende confermata (silenzio-assenso). Ove nel corso degli accertamenti svolti emergano discordanze con la dichiarazione resa si procederà alla segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Inoltre, in caso di esito negativo degli accertamenti verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.